



DELIBERA N. 160/24/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI POMEZIA (RM) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 9 maggio 2024 (prot. n. 127743) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Pomezia (RM) in data 6 maggio 2024 (prot. n. 11671), con la quale il Comitato ha richiesto al Comune di Pomezia (RM) di fornire le proprie osservazioni relativamente alla segnalazione inoltrata dai Consiglieri Comunali del comune di Pomezia, Stefania Padula, Luisa Navisse e Renzo Mercanti, con la quale si rappresenta che, nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28/2000, gli stessi consiglieri *“nella giornata di sabato 4 maggio 2024, ore 19,21 sono stati invitati dalla segreteria del Sindaco Veronica Felici, per il tramite di*

“*whatsapp*”, all’evento di cui si riporta locandina.”, in violazione delle disposizioni di legge;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, in particolare la richiesta di controdeduzioni del 6 maggio 2024 sopra citata e le controdeduzioni prodotte dal Comune di Pomezia in data 7 maggio 2024 (prot. n. 11735), con le quali si rappresenta che *“la Segreteria del Sindaco, per favorire la partecipazione dei Consiglieri Comunali di minoranza all’evento “Modifica L.R. n.12/04-Condoni Edilizi”, ha proceduto ad una comunicazione di servizio inviando, come da prassi, un whatsapp al solo gruppo di minoranza, e non ad altri. E’ stato pertanto un invito diretto ai soli Consiglieri di minoranza e non una comunicazione istituzionale esterna.”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini,*

alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;

CONSIDERATO che, come consolidato nella giurisprudenza dell’Autorità, l’organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell’evento medesimo poste in essere dalla pubblica amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell’evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità;

RITENUTO che l’attività segnalata non integra attività di comunicazione della pubblica Amministrazione caratterizzata dalla capacità diffusiva e pervasività analoghe a quelle dei mezzi di informazione cui si rivolge la legge, ma è costituita da una comunicazione di servizio interna destinata ai soli consiglieri di minoranza;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio, a seguito della verifica della inesistenza di avvisi sul sito del Comune che possano integrare violazione della legge n. 28/2000;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Pomezia (RM), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 22 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba